

L'ANATOCISMO BANCARIO

1	L'anatocismo bancario.....	2
1.1	Il d.lgs. 342/1999 e la delibera CICR 9 febbraio 2000	3
1.2	Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24418/2010, la l. 10/2011 e Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2012	4
1.3	La legge 147/2013.....	5
1.4	La legge 49/2016.....	5
1.4.1	L'addebito in conto.....	7
1.5	Pronunce dell'ABF in materia di anatocismo.....	9
1.5.1	Collegio di Coordinamento, decisione n. 27162 del 20 dicembre 2018	9
1.5.2	Collegio di Bari, decisione n. 10786 del 26 aprile 2021	9
1.5.3	Collegio di Bari, decisione n. 11555 del 04 maggio 2021.....	10
1.5.4	Collegio di Roma, decisione n. 12940 del 19 maggio 2021.....	10

1 L'anatocismo bancario

Il termine anatocismo indica il calcolo degli interessi sugli interessi scaduti su una somma dovuta: gli interessi scaduti vengono sommati all'importo dovuto (si "capitalizzano") e producono a loro volta interessi¹, determinando una crescita della somma inizialmente dovuta (ossia il capitale o sorte capitale) e con essa un aggravamento della posizione economica del debitore.

L'anatocismo è legittimo nei limiti stabiliti dall'art. 1283 c.c. il quale prevede che gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi:

1. solo dal giorno della domanda giudiziale, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. **anatocismo legale**);
2. per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, anche in tal caso solo se si tratta di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. **anatocismo convenzionale**);
3. anche in deroga alle due precedenti ipotesi se sussistono usi contrari, ossia usi normativi ai sensi degli artt.1 e 8 delle c.d. Preleggi (c.d. **anatocismo usuario**).

In particolare, l'attenzione della giurisprudenza si è focalizzata su quest'ultima forma di anatocismo, in quanto, nei contratti di conto corrente, era frequente che le banche inserissero alcune clausole previste dalle c.d. "**Norme bancarie uniformi**"², le quali disciplinavano due distinti termini di chiusura del conto:

- in caso di **saldo passivo** la chiusura veniva fissata alla scadenza di ogni trimestre;
- in caso di **saldo attivo** la chiusura era fissata alla scadenza del semestre o dell'anno.

Al momento di ogni chiusura la banca operava la capitalizzazione degli interessi, dando origine alla pratica dell'anatocismo.

¹ In questo caso si parla di interesse composto.

² Le Norme Bancarie Uniformi sono un insieme di regole elaborate dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), volte ad uniformare l'attività delle banche nello svolgimento delle operazioni bancarie. Per maggiori dettagli si veda la dispensa n. 1 "Il sistema delle fonti del diritto bancario e finanziario" del nostro Corso di diritto bancario per ABF.

La giurisprudenza per decenni ha riconosciuto alle N.U.B. valore di usi normativi, legittimando l'anatocismo bancario trimestrale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Nel 1999 la Cassazione³ ha mutato radicalmente orientamento stabilendo che la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente non è un uso normativo ma un mero uso negoziale (ex art. 1340 c.c.). Pertanto, venne sancita la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto non prevista da usi normativi nonché anteriore alla scadenza degli interessi stessi, in aperto contrasto con la norma imperativa dell'art. 1283 c.c.

1.1 Il d.lgs. 342/1999 e la delibera CICR 9 febbraio 2000

A seguito di tale radicale mutamento della Cassazione è intervenuto il legislatore che con il **d.lgs. 342/1999 ha modificato l'articolo 120, comma 2, TUB** prevedendo la **generale ammissibilità dell'anatocismo bancario** nelle operazioni, poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo, purché adeguato alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati stabiliti con apposita delibera CICR e purché nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, **la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori⁴ sia creditori⁵**.

Il CICR, il 9 febbraio 2000, aveva emanato la delibera che stabiliva le tre condizioni per la validità della clausola di capitalizzazione degli interessi bancari:

1. doveva essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
2. la banca doveva indicare nel contratto e nelle comunicazioni alla clientela il tasso effettivo su base annua;
3. la clausola doveva essere approvata per iscritto.

³ Corte di Cassazione, sentenza n. 2374/1999.

⁴ Sono gli interessi dovuti dal cliente che ha ricevuto il finanziamento alla banca.

⁵ Sono gli interessi dovuti dalla banca al cliente a fronte delle somme depositate.

Suddetta delibera aveva, inoltre, previsto la **possibilità per le banche di regolarizzare** (salvandoli, così, dalla declaratoria di nullità) **i contratti bancari**, conclusi prima della sua entrata in vigore, che prevedevano l'applicazione dell'anatocismo, conformandoli a quanto disposto dalla delibera stessa; tale regolarizzazione, ove avesse comportato un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate in precedenza alla clientela, doveva prevedere, oltre all'applicazione delle nuove disposizioni in materia, anche la specifica approvazione per iscritto della clausola legittimante l'anatocismo.

1.2 Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 24418/2010, la l. 10/2011 e Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2012

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito, con la sentenza n. 24418/2010, il **diritto** dei correntisti **ad ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente** dalle banche **sul conto corrente**, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, precisando che la prescrizione del diritto di ottenere la restituzione delle somme decorreva dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto.

In senso opposto a tale pronuncia si poneva l'art. 2, comma 61, della l. 10/2011, secondo cui: "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge". Pertanto, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo per i tempi di prescrizione: i dieci anni decorrono non dalla chiusura del conto corrente, ma dalla singola operazione bancaria. Le conseguenze di questa norma "salva-banche" sono sfavorevoli al cittadino, il cui diritto al ricorso in tal modo si prescrive molto prima.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2012 ha dichiarato l'incostituzionalità del suddetto art. 2, comma 61, l. 10/2011, in quanto esso violava l'art. 3 Cost. In effetti, la